

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 718-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente accordo rientra nella strategia complessiva di lotta alle diverse forme di criminalità mediante azioni programmate ed eseguite congiuntamente da più Paesi. La logica cui risponde questa strategia è evidente: il terrorismo, il traffico di droga, il riciclaggio viaggiano da tempo su binari trans-nazionali. Occorre dunque reagire con iniziative che siano impostate sui principi della collaborazione e della cooperazione tra le diverse Nazioni, e ciò a maggior ragione rispetto a Paesi, quale appunto il Cile, collocati nell'area sud-americana, ove la malavita organizzata ha impiantato le sue principali attività nel campo della produzione di sostanze stupefacenti.

L'accordo prevede - quale punto qualificante - l'istituzione di un comitato bilaterale tra Repubblica italiana e Repubblica del Cile, che opererà sotto la presidenza dei Ministri dell'interno dei due Paesi, e che dovrà predisporre tutte le iniziative utili allo scambio di informazioni, notizie e dati, al reciproco aggiornamento sulle tecniche di prevenzione e repressione dei crimini, allo scambio di esperti delle Forze di poli-

zia, all'organizzazione di seminari, incontri e corsi di perfezionamento.

Giova ricordare che questi argomenti sono stati oggetto della Conferenza mondiale ministeriale delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata trans-nazionale, svoltasi a Napoli lo scorso mese di novembre.

In quell'occasione, emerse quale motivo di difficoltà nella lotta alla criminalità internazionale l'esterna eterogeneità delle norme giuridiche esistenti in materia che impediscono, spesso, l'adozione di misure preventive e sanzionatorie sufficientemente efficaci. Infatti, una delle decisioni finali della Conferenza fu l'impegno dei Paesi partecipanti a verificare possibili forme di armonizzazione delle norme di base del diritto penale, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale: si pensi ad esempio all'esigenza di rendere di facile accesso istituti come la rogatoria internazionale o l'estradizione.

Poichè tale accordo risponde alle finalità citate, si raccomanda l'approvazione del relativo disegno di legge di ratifica.

BONANSEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

21 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la decorrenza e l'onere vengano fatti slittare al 1995.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.